

SUSANNA PIETROSANTI

IL GRANDE MASSACRO DEI DAINI. UN EVENTO DI CACCIA NELLA TOSCANA LORENESE

I cortigiani gli dipingevano sulla lente
un orso che moriva, cosicché, dovun-
que girasse gli occhi, il Granduca non
vedeva che orsi morenti a terra.

(Dino Buzzati, *La famosa invasione de-
gli orsi in Sicilia*)

1. Il grande massacro dei daini ebbe luogo in Toscana, laddove lo spaccio di questa selvaggina era, ed era sempre stato, l'estremo tra i piaceri del signore. Già Francesco Redi, scrivendo il 1 ottobre 1689 da Artimino a Giovanni del Papa, gli comunicava, ironico ma soltanto un po', che la corte stava perpetrando, con allegria crudele, «un dainicidio, e un grande pernacistarnicidio»¹. Con buona pace delle pernici e delle starne, la loro uccisione non partecipa del prisma simbolico di quella dei daini. Uccidere pernici e starne significa divertimento, significa diletto ed emozione alla contemplazione delle gesta vittoriose degli amati ausiliari (questi volatili, naturalmente, saranno stati cacciati con gli uccelli da preda e coi bracchi da fermo: avveniva così fin dall'epoca di Lorenzo², e cani e falchi sono da sempre gli *strumenti animati* della *venatica* regale): ma uccidere il daino, in uno specifico contesto, mette in gioco altre valenze, sprigiona diverse associazioni simboliche, comporta impreviste conseguenze.

2. L'attitudine del cervo e del daino a rappresentare simbolicamente la regalità si data dal Medioevo, più precisamente dall'XI secolo quando, come ci avverte Paolo Galloni, la chiesa si decise a valutarlo in positivo a

¹ Cfr. *Opere di Francesco Redi Gentiluomo Aretino e Accademico della Crusca*, Milano 1809-1811, vol. VII, p. 127.

² Cfr. Z. CIUFFOLETTI, S. PIETROSANTI, *Le cacce dei Medici*, Firenze 1992.

danno del suo predecessore, il leone: «l'azione combinata della penetrazione sempre più profonda dei valori cristiani nell'immaginario e di un sostrato culturale comunque già ben disposto fece sì che il cervo diventasse indiscutibilmente l'animale dei re nella severa legislazione venatoria inglese posteriore al 1066, nella narrativa cortese degli anni 1180-1300 e nei trattati di caccia dei secoli successivi»³. Le corti italiane ne sposarono con entusiasmo la simbolica, e laddove possibile, come a Marmiolo per i Gonzaga, lo allevarono con scrupolo proteggendolo e impiegandolo come selvaggina del signore, a lui riservata e in un certo senso suo *alter ego*: venne enfatizzata ad esempio la dimensione violenta della sua uccisione, se Michelangelo Biondo poteva scrivere «dopo il cinghiale il medico, dopo il cervo la bara»⁴, in modo confacente al correlativo oggettivo di un *rex* che certamente non poteva fare a meno di essere, e di mostrarsi, bellicoso. In zone però meno adeguate alla sopravvivenza del cervo, il daino poteva rappresentare un'alternativa interessante, sia per la sua *allure* solo un po' meno maestosa (un *palancone* nello splendore delle sue pale è appena meno araldico di un cervo maschio col suo palco di corna), sia per la sua astuzia e agilità. I Medici ne convennero, e ne fecero un *totem* di sacralità. Per custodire degnamente questi sovrani fra gli animali – fra l'altro –, viene creato e istituito il Barco Reale il 17 maggio 1626, una gigantesca riserva che riuniva le due precedenti bandite di Poggio a Caiano e Cerreto Guidi e abbracciava quasi tutta la dorsale montuosa del Montalbano: sul versante meridionale partiva dalla confluenza dell'Ombrone nell'Arno presso la Gonfolina, e costeggiava la Valdinievole fino a Montevettolini e San Baronto, mentre sul versante settentrionale andava da Artimino fino alla Villa della Magia, a Quarrata⁵. Per renderne invalicabile la chiusura, era protetta da una cinta muraria alta più di due metri e lunga una cinquantina di chilometri, realizzata per intero tra il 1624 e il 1625. All'interno di essa, era proibito a chiunque, compresi «gli stessi padroni dei boschi», tagliare legna, o danneggiare, o anche solo «svellere anco con le sole mani», qualunque tipo di pianta: e i trasgressori potevano dapprima essere multati e poi addirittura «esser menati su l'asino per i luoghi pubblici con la mitria in capo scrittovi sopra a lettere grosse: *Per rubare legnami nel barco*»⁶: contromisure gravissime, che non arretravano davanti a nessun privilegio sociale, né rinunciavano a una cerimonialità punitiva di solito riservata a ben più pesanti *felonies*. Per

³ P. GALLONI, *Storia e cultura della caccia*, Roma-Bari 2000, p. 113.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Per un esaustivo studio sulla riserva cfr. A. LASSI, G. PISACRETA, *Il Barco Reale Mediceo*, Vinci 1998.

⁶ ASF Cons. n. 12, c. 264.

scoraggiare ancor più i trasgressori, si proibiva qualunque commercio di legna raccolta nel Barco, e si autorizzavano i famigli a perquisire ogni casa dove sospettavano che il legname rubato potesse trovarsi: e se il trasgressore fosse stato identificato, sarebbe divenuto «incapace di tutti quei sussidi caritativi che distribuisce il Ser.mo Granduca regnante per mera e propria pietà», e quindi condannato all'indigenza e alla rovina. Contromisure così decise non possono non farci comprendere quanto privilegiata fosse ritenuta la zona del Barco, recinto prediletto del sovrano, priva di ogni altro fine se non quello di garantire al signore la conservazione delle condizioni migliori per praticare l'attività regale *par excellence*, ovvero la caccia: i re, infatti, «non habent nullam delectationem nisi venationem», aveva asserito, secoli prima, Teodoro di Antiochia. La sopravvivenza delle famiglie che abitavano all'interno del Barco non era che un corollario, una «pietà» del sovrano che permetteva loro di coabitare con i veri signori della zona, i daini, bene di lusso e insieme simbolo aggraziato della *maiestas* del loro proprietario. L'appartenenza dei daini al signore, il loro esserne riflesso, era sicuramente ben percepita da ogni strato della popolazione: quando, in epoca già molto avanzata, nel 1764, si fece nella bandita di San Rossore «una strepitosa caccia, ove furono tirate circha a 80 archibusate, e furono ammazzati 20 daini, e molti di più feriti che per la maggior parte periranno», da parte di cavallai, vaccai e guardie delle Razze, i trasgressori stessi sentirono il bisogno di imitare le cacce regali, e si divisero ritualmente in battitori e cacciatori, mentre «il signor Villemine a cavallo vestito di verde e con archibuso, essendo alla testa di tutti, facieva la figura di capocaccia»⁷, rifuggendo da una mattanza disordinata che sembrava disdicevole alla selvaggina più di ogni altra regale anche agli occhi di chi aveva concepito di appropriarsene irregolarmente. Mitici e intoccabili, i daini del signore alloggiavano serenamente nel territorio del Barco a loro riservato, tanto che Angelo Poggesi, nel suo poemetto *La Pisana Caccia* datato 1697, dona a uno di loro la facoltà della parola per avvisarci che

almen qui, se viviamo ad un soggetti,
viviam soggetti ad un signor cortese,
che non ci tien fra muri e ferri stretti,
ma dacci a pascolare ampio paese,
a tutt'altri che a Lui siamo interdetti,
pagane 'l fio chi tenta farci offese,
sapete pur, o forsennati, o sciocchi,
che scritto al collo avem, nessun ci tocchi.

⁷ ASP, Fiumi e fossi, f. 3673, c. 254r.

3. La lussuosa *dépendance* per ungulati appena descritta non nacque, naturalmente, dal nulla, ma ebbe una genesi che abbiamo la fortuna di conoscere. L'Archivio di Stato di Firenze infatti ci ha conservato, nell'unico codice superstite del fondo degli *Archivi Criminali, Tribunale delle Cacce e delle Pesche*, un *Registro di Negotij attenenti alla carica delle Bandite di Cacce et Pesche partecipati con Sua Altezza da me Lionardo Accolti suo segretario*. Si tratta di un documento molto interessante, costituendo la testimonianza più alta che è stato possibile rintracciare sulle figure che, precedendo la creazione della carica molto più nota del Cacciator Maggiore, ne anticiparono le funzioni. Insieme al Segretario, esisteva il Capocaccia: negli anni del *Registro* si trattava prima di Ainolfo dei conti di Vernio, poi del marchese del Bufalo. Il Segretario, comunque, rappresentava la direttrice verso l'alto delle due che poi verranno riunite nella figura del Gran Cacciatore: a lui spettava comunicare direttamente col signore e riportare agli altri le decisioni di quest'ultimo⁸. La comunicazione diretta col sovrano è un grande segno di privilegio, e insieme un notevole strumento di potere: come sostiene Michel Foucault, coloro che fungono da informatori esercitano il solo potere dal quale il re non può ritenersi *solutus*⁹. Infatti, nonostante la concezione del potere assoluto sia responsabile di un'idea quasi religiosa del sovrano, col quale «nessun contatto utile sembra possibile, perché nessun contatto è plausibile», la condizione normale dei *principes* d'Antico Regime era invece «costellata da incessanti rapporti con l'esterno, segnata da un continuo esame degli avvenimenti, da un'inestinguibile sete di notizie: dalla totale immersione nel mondo»¹⁰. Il granduca deve conoscere tutto, per avere potere su tutto: ma coloro che gli forniscono informazioni lo informano, acquistando potere su di lui: si tratta di una delle considerazioni che hanno sostenuto il riesame del concetto di "potere assoluto" condotto genialmente nel 1992 da Nicholas Henshaw¹¹. A questo scopo, nel 1622,

⁸ Per quanto riguardava invece zone ben definite del granducato, province quali la Montagna Pistoiese, oppure Pisa, esisteva anche la figura del Commissario delle Bandite, carica di cui non conosciamo esattamente l'anno di creazione, a cui già si accennava però nel Bando Generale del 1622, e che poteva affiancare il Fiscale o il Commissario granducale oppure costituire, a seconda dei momenti, un'ulteriore specificazione di tali figure: «la giurisdizione sulle bandite spetta al Fiscale di Pistoia come Commissario di Loro Altezze a ciò deputato», e quella sulle bandite del Pisano «al Commissario Granducale finché vi sia Commissario espresso per le dette Bandite» (ASF LBA f. 74, c. 26 r).

⁹ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Torino 1986, p. 33.

¹⁰ R. MANCINI, *I persuasori. Discussioni sulla formazione del burocrate moderno*, in *La Mediazione*, a cura di S. Bertelli, Firenze 1992, p. 72. Più recentemente cfr. L. MANNARI, *Il Sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994.

¹¹ N. HENSHAW, *The Myth of Absolutism. Change and Continuity in Early Modern European Monarchy*, Londra-New York 1992.

Leonardo Accolti, su ordine diretto del signore, si reca di persona presso le bandite dell'Ambrogiana, Artimino, Poggio a Caiano, Montevettolini e Cerreto per controllare, informarsi, e trasmettere al granduca una «vera cognizione del danno che i beni dei particolari posti in dette bandite ricevono dai porci e dagli altri animali riservati per le nostre cacce». L'Accolti compie il suo mandato, calcola una cifra di risarcimento, ma si lancia in un progetto più ambizioso: si potrebbe «serrare di muro verso Artimino», liberando così molti poderi dai danni degli animali selvatici. A Cerreto, «i boschi si potrebbero o disfare, o tenerli a cultura, o tenerli macchiati e rimondati». Inoltre, «per liberarsi da questo ristoro, avendo Vostra Signoria proposto di ricignere di muri i beni che patiscono danno, le proposi che più facile e di manco spesa sarebbe stato chiudere e far barco delle cacce, col serrar fuor del cinto la maggior parte de' beni che sono descritti per il ristoro». Molti poderi potrebbero essere acquistati «facilissimamente»: altri proprietari, «chi per bisogno di fare i fatti suoi, chi per liberare sé e i contadini dalla servitù che danno li animali», costruiranno autonomamente il muro di protezione. Altri, magari, potrebbero essere aiutati, se «ne hanno bisogno, né possono fare da per loro i muri e le palancate sicure». Si trattava proprio dell'embrione del Barco: idea geniale: in pochi giorni il signore «spedì» la visita alle bandite «per aggiustarne il recinto», sembrandogli meraviglioso il possesso di «un solo e così gran barco di 25 miglia che comprende 20 cacce di animali grossi». Intanto, poiché col bando datato 22 agosto 1622 molte zone delle bandite di Cerreto e Montevettolini erano state sbandite, «ora, in essequirsi la santa ordinazione fatta dalle Altezze loro a beneficio universale di quelli che siano i beni vicini alle bandite del Poggio e di Cerreto per fare un ricinto di mura dentro al quale stieno e si conservino gli animali grossi da caccia, si vede che alcuni luoghi allora sbanditi entrano nel recinto e barco», e dunque il signore comanda che anche in essi ogni tipo di caccia venga solennemente proibito. Inoltre, poiché «il buon concetto di fare il barco e cingerlo di muro per rinchiudere i porci ed altri animali da caccia richiede che mentre si va fabricando si ovvij alla distruzione di essi», non è più lecito catturarli con reti lacci o altri ordigni di qualsivoglia tipo. Finalmente, il 6 maggio 1626, si bandisce la *Provvisione delle proibizioni di cacciare nel Barco Reale fabricata di comandamento di loro A.A. nelle due bandite di Poggio e di Cerreto*. In quella data già «hanno le A.A. loro fatto fabricare il barco reale con ricinto di muro di più di 30 miglia con le sue cateratte, cancelli, case, e altre cose necessarie a tenervi racchiusi detti animali». Il Barco era costruito: il maggior monumento al potere venatorio mediceo non era più un progetto, o un sogno.

4. Ancora nel 1626, però, qualunque costruzione si intraprendesse in connessione col potere granducale aveva sicuramente come motivazione di fondo il consolidamento dello stato. Se Marcello Fantoni ci avvisa che la corte fiorentina rappresenta un caso spiccatamente peculiare nel panorama italiano ed europeo, sia per la sua impronta «precocemente burocratico-rituale», sia per la «specificità del contesto sociopolitico»¹², resta comunque il fatto che si tratta di un sistema poliedrico composto da fattori diversi e intimamente correlati, i meccanismi di governo, il linguaggio figurativo, la politica culturale di regime, la ritualità e molto altro, tutti fattori che «concorrono globalmente alla definizione del potere principesco, un potere inteso però in un'accezione ampia, come governo dello stato ma anche come insieme di fattori ideologici, simbolici e, non ultimo, sacrali»¹³. Cosimo, naturalmente, si era mosso, sul versante istituzionale, militare, dell'accenramento amministrativo, della diplomazia e della burocratizzazione, con decisione, anche se «sul filo delle opportunità» piuttosto che seguendo «un disegno precostituito», verso un regime autocratico, consolidato e ribadito poi da Ferdinando I e Cosimo II¹⁴: e se Gaetano Greco ha potuto dichiarare che quattro erano le finalità necessarie alla formazione di uno stato saldo in Toscana, ovvero «conoscere bene il territorio e gli uomini, decidere rapidamente ed efficacemente, comunicare velocemente dentro il territorio, e infine fidelizzare i sudditi»¹⁵, si deve ammettere che lo studio degli affari di caccia, come esercizio attivo di queste quattro abilità, dovrebbe e potrebbe venire preso in considerazione. È evincibile e risaputo che il processo di creazione delle bandite, attivato da Cosimo il 7 novembre 1549¹⁶, rappresentò una chiara monopolizzazione del diritto di caccia e una fisica presa di possesso del territorio e del tempo, delle attività, della libertà dei propri sudditi: «luoghi, tempi, tipi di selvaggina, infine razze specifiche di cani erano cadute sotto la precisa giurisdizione del principe, che con un attento processo di appropriazione e di specificazione aveva ridotto la caccia toscana ad un suo proprio privilegio, un suo attributo che era alto favore essere chiamati a condividere»¹⁷. Non meraviglia affatto che proprio

¹² M. FANTONI, *La corte del Granduca*, Roma 1994, p. 23.

¹³ *Ivi*, p. 24.

¹⁴ F. DIAZ, *Cosimo I e il consolidarsi dello stato assoluto*, in E. FASANO GUARINI, *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e del '600*, Bologna 1978, p. 79.

¹⁵ G. GRECO, *Inventare uno stato nell'età moderna: la Toscana nel 500*, Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche Politiche e Geografiche, 13 dicembre 2007.

¹⁶ L. CANTINI, *Legislazione Toscana raccolta e illustrata dal dottor Lorenzo Cantini socio di varie Accademie*, Firenze 1800, vol. II, p. 136.

¹⁷ CIUFFOLETTI, PIETROSANTI, *Le cacce dei Medici*, cit., p. 32.

Cosimo, che tentò per tutto il suo periodo di governo di colmare l'abisso che esisteva tra potere granducale e potere regale¹⁸, non esitasse a usare anche la sfera venatoria per insistere sulla completezza del suo carisma: come afferma il Lebrun nel suo *Trattato della sovranità*, «i principi sovrani hanno il potere di regolare la caccia, di proibirla o permetterla a chi loro pare»: e per il Pothier, «il diritto di caccia appartiene al re nel suo regno»¹⁹. Regolare la caccia toscana equivaleva dunque a ribadire il proprio potere, la propria peculiare regalità. Esattamente dunque il Cantini interpreta il provvedimento, affermando che Cosimo «che voleva allontanarsi dalle regole costituzionali, procurava d'introdurre delle distinzioni che si conoscono solamente nelle Monarchie assolute e indipendenti»²⁰. E le conseguenze erano molteplici: anche il diritto di proprietà restava sottoposto al diritto del sovrano di riservare zone ben definite, tanto che, secondo Andrea Zagli, «con la creazione delle bandite si instaurava la privativa di caccia granducale e, contemporaneamente, il divieto di cacciare introduceva una servitù sui diritti dei privati»²¹: proprio come Luigi Mascilli Migliorini, esaminando la strategia borbonica di acquisto di terreni ricchi di selvaggina per riservarsene l'uso venatorio, non esita a leggerla come testimonianza di una «presenza regia che si estende a luoghi prima inseriti in possedimenti di famiglie aristocratiche»²², facilitando la presa di possesso diretto del sovrano sul proprio dominio. In questa accezione, il vertice della costruzione medicea fu certamente costituito dal colpo da maestro dal Barco Reale. Inoltre, nel processo di formazione di un potere assoluto, non esiste una doppia priorità, un governo organico che procede precedendo la corte, quanto un unico movimento, con commistione dei «cortigiani» coi burocrati, dando luogo a una serie di ufficiali continuamente presenti nelle sale del palazzo granducale, da un lato, e a un gruppo di gentiluomini che, privilegiati dalla costante vicinanza con la persona del signore, hanno però reali mansioni e incarichi pratici che li rendono non solo cortigiani, ma «ufficiali di governo»: «there could never be a rigid division between courtiers and politicians, or between domestic and governmental functions. The king naturally sought much political advice from those present in his house-

¹⁸ A questo proposito cfr. S. PIETROSANTI, *Sacralità Medicee*, Firenze 1990.

¹⁹ Ambidue citati in A. MARTINELLI, *La legislazione italiana sulla caccia*, Torino 1890, p. 51.

²⁰ CANTINI, *Legislazione Toscana...*, cit., vol. II, p. 138.

²¹ A. ZAGLI, *Proprietari, contadini e lavoratori dell'incolto. Aspetti e problemi dell'accesso alle risorse nell'area del padule di Fucecchio tra XVII e XIX secolo*, in *Il padule di Fucecchio. La lunga storia di un ambiente naturale*, a cura di A. Prosperi, Roma 1995, p. 164.

²² L. MASCELLI MIGLIORINI, *La caccia in una società di corte*, in *Le cacce dei Borboni*, Firenze 1994, p. 12.

hold. Since a monarch's hardest task was deciding whom he could trust, it was sensible as well as convenient to rely on close friends»²³. In questa accezione, nel tentativo di illustrare e verificare i sottili fili di connessione identificati per altri contesti da Henshaw, sarebbe veramente un'occasione mancata non concentrare l'attenzione sulla figura del Cacciator Maggiore.

5. Non sono mai stati intrapresi, in area italiana, studi che ricostruissero la genesi, il funzionamento, le variazioni e infine l'esito ultimo della parabola della carica il cui detentore, comunque si chiamasse, gestiva la regolamentazione e l'applicazione dei provvedimenti del sovrano in area venatoria. Se il monopolio sulla caccia costituisce davvero «una delle caratteristiche più espressive»²⁴ del potere sovrano europeo, in molti casi questo monopolio venatorio poté attuarsi soltanto per il tramite di una magistratura apposita, diretta da un grande ufficiale con specifiche funzioni. Nel suo studio sul *Black Act* inglese, Edward Thompson non prescinde dall'alludervi sinteticamente, così come fanno Zeffiro Ciuffoletti e Franco Cardini per la Francia prerivoluzionaria²⁵: sappiamo così che esisteva il *Chief in Eyre* per l'Inghilterra, il *Grand Veneur* per la Francia: in Toscana, il Grande Cacciatore²⁶. La magistratura nacque nella seconda metà del Seicento, dopo una lunga teoria di figure che gestirono or l'una or l'altra sezione degli affari di caccia. Insieme onorificenza prestigiosa, perché importava una speciale familiarità col signore, e incombenza molto attiva, perché il Cacciatore faceva parte del gruppo dei Tre Giudici Delegati sulle Cacce e sulle Pesche, e quindi aveva un compito non trascurabile nella gestione del contenzioso venatorio, la carica di Cacciator Maggiore appartenne per tutta l'epoca medicea alla *gens* Salviati, configurandosi secondo modalità appropriate all'immagine di quasi – regalità che la stirpe medicea tentò da sempre di proiettare. In altre parole, a una dinastia di granduchi che perseguivano una politica di attribuzione di prerogative carismatiche, si addiceva come Cacciator Maggiore un grande nobile, membro di un *clan* in piena ascesa, che svolgesse i propri compiti in maniera coerente a

²³ HENSHAW, *The Myth of Absolutism*, cit., p. 34.

²⁴ Cfr. Z. CIUFFOLETTI, *Le ripercussioni della Rivoluzione Francese e la fine del monopolio della caccia*, in *La caccia in Italia nell'Ottocento*, a cura di G.L. Corradi, M. Simonti, Firenze 1995, p. 5.

²⁵ E.P. THOMPSON, *Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell'Inghilterra del XVIII secolo*, Firenze 1989, e Z. CIUFFOLETTI, F. CARDINI, *La Rivoluzione Francese e la caccia*, Firenze 1990.

²⁶ Un primo accenno sulla delineazione di questa figura si trova in M. AMADORI, *I signori della caccia*, in S. PIETROSANTI, M. AMADORI, *La caccia in Italia dal Medioevo all'età moderna*, Firenze 1994, p. 92 e sgg.

questa concezione: proteggesse quindi inflessibilmente le bandite del signore, applicasse pene severe nelle trasgressioni, “governando” il proprio dipartimento con la disinvoltura e i privilegi di una gestione ancora molto lontana da qualsiasi modello di “buona amministrazione”: e comunque, la famiglia aveva legami genealogici con la casa regnante, e può fornire un adeguato esempio del precetto consolidato secondo cui il sovrano governa con l’aiuto delle proprie *élites* – o non governa affatto. E inoltre, in un rapporto prossemico, nessuno meglio che un membro della famiglia Salviati avrebbe mai potuto rapportarsi, anche fisicamente, al sovrano. Esisteva, infatti, una valenza cerimoniale, che rendeva il Gran Cacciatore privilegiato cortigiano, onorato dalla vicinanza fisica col *dominus*: nell’epoca aurea della carica, comunica direttamente con lui, ode dalle labbra del signore il «regio oracolo», e, senza mediazioni, lo informa a parole o per lettera di quanto crede opportuno. Ancora agli inizi del Settecento il Gran Cacciatore Antonino Salviati, per diffondere una proibizione di caccia in bandita in area pisana, dichiara che sta trasmettendo il provvedimento «di comandamento espresso della R.A.S. e colla pienezza dell’autorità da esso conferitali in voce»²⁷. Se la comunicazione in accezione weberiana è il sistema attraverso il quale si esplica il potere, il Gran Cacciatore è un canale informativo privilegiato: quando il signore si trova a decidere riguardo a qualsiasi questione venatoria, il suo comando al proprio ufficiale è sempre identico: «informi, e dica il suo sentimento»: e nella quasi totalità dei casi il “sentimento” decisionale del granduca è identico a quello, informativo, del suo Cacciatore. Sembra veramente il caso di citare qui la celebre definizione di Lasswell, secondo la quale «power is participation in the making of decisions. G has power over H with respect to the values K if G participates in the making of decisions affecting the K-policies of H»²⁸. E certamente si tratta di «trasmettere ad un centro di decisione di ordini, informazioni, suggerimenti, e, d’altra parte, consiste nella trasmissione delle decisioni cui è pervenuto questo centro con altre zone dell’organizzazione»²⁹. Si tratta del processo che unisce il Cacciatore Maggiore al signore, il signore al suo Cacciatore e quest’ultimo ai vari strati del Dipartimento di Caccia. Infatti non è da sottovalutare la direttrice verso il basso, quella che importa l’autorità su tutti gli impiegati del Dipartimento, sulle guardie di bandita, e la regolamentazione diretta sulla popolazione ottenuta tramite la concessione

²⁷ ASP, Fiumi e Fossi, f. 3671, c. 56r.

²⁸ Cfr. H. LASSWELL, A. KAPLAN, *Power and society: a framework for Political Inquiry*, New Haven-London 1950, p. 75.

²⁹ Cfr. H.A. SIMON, *Il comportamento amministrativo*, Bologna 1958, p. 236.

delle patenti di caccia e tramite il privilegio di «giudicare e sentenziare» nelle cause per reati di genere venatorio – e, anche, informando rispetto alle varie suppliche rivolte al sovrano per questioni, o trasgressioni, di caccia. Come si vede, anche in questa sfera la chiave di volta era l'informazione, la mediazione. Se I. Biagianti e R.G. Salvadori possono affermare che la Toscana del 700 conosce una fondamentale distinzione socio-politica: «da un lato i governati dall'altro i governanti, coloro che hanno il potere e decidono al di fuori e al di sopra delle plebi»³⁰, questo rigido diaframma acquistava l'elasticità necessaria al funzionamento grazie alle attività di chi teneva in perfetto funzionamento i vari dipartimenti: e se davvero era «la ripetizione continuata nel tempo di un atto che faceva la carica»³¹, è certo la ripetizione dell' «informazione» che fa il Gran Cacciatore.

6.

Altezza Reale, Giovanni Corsi, umilissimo servo e suddito dell'Altezza Vostra Reale, col più profondo ossequio le rappresenta come fino dall'anno 1758, essendo stato dall'Augusta Magnificenza della Maestà del fu Imperatore Francesco I di gloriosa memoria graziato della rispettabile carica di suo Cacciatore Maggiore in Toscana, fu poi successivamente insignito dallo stesso del pregiatissimo onore di suo Consigliere Intimo Attuale di Stato. Onorato quindi il supplicante della clemenza della Reale Altezza Vostra della conferma di detta carica, si fa ardito di riverentemente supplicarla a degnarsi di volerlo altresì graziare dello stesso onore di Consigliere Intimo Attuale di Stato, e nel tempo stesso ad aver la degnazione di rimettere nell'antico piede e sistema il Dipartimento e Giurisdizione del Cacciatore Maggiore, credendosi in dovere l'oratore di domandare ciò all'Altezza Vostra Reale per il di lei migliore e più esatto servizio³².

Questa lettera inviata al granduca Pietro Leopoldo dal Gran Cacciatore Giovanni Corsi risulta un documento interessante. Primo Gran Cacciatore non appartenente alla *gens* Salviati, il Corsi tenta qui di recuperare al suo incarico i privilegi e le specificità del passato: propone la propria riconferma a Consigliere Intimo, e intanto inoltra una *Memoria* che illustra minutamente «l'antico piede» del Dipartimento. Non a caso: le due

³⁰ I. BIAGIANTI, R.G. SALVADORI, *Il riformismo leopoldino in Toscana*, in G. CHERUBINI, F. DELLA PERUTA, E. LEPORE, G. MORI, G. PROCACCI, R. VILLARI, *Il secolo dei lumi e delle riforme. Storia della Società Italiana*, Milano 1989, vol. 12, p. 31.

³¹ Cfr. S. BERTELLI, F. CARDINI, E. GARBERO ZORZI, *Le corti italiane del Rinascimento*, Milano 1985, p. 29.

³² ASF, Segreteria di Finanze, f. 427, cc. nn.

promozioni dovrebbero andare di pari passo, in quanto proprio l'intimità col signore, verificata dall'elevazione a Consigliere Intimo, sarebbe *conditio sine qua non* per svolgere le funzioni di Gran Cacciatore nell'accezione ancora medicea, ancora di tipo Salviati, della carica: quali fossero queste speciali accezioni, dovrebbe essere dimostrato, secondo le intenzioni del Corsi, dalla sua *Memoria*. Con questo documento, che ricostruisce in ottica ravvicinata le varie vicende del Dipartimento di Caccia, il Corsi fornisce un testo semiscientifico, corredato addirittura di note: essendo arduo compito orizzontarsi nella selva di figure che precedettero quella del Cacciatore Maggiore, ricostruendone le incombenze specifiche e le motivazioni, è assurdo disprezzare questo filo di Arianna. Tutto comincia, ovvio, con la costruzione delle bandite, la cura delle quali viene affidata a «un soggetto, qualificandolo del titolo di Commissario delle Cacce: e per le trasgressioni che di dette leggi si commettessero deputarono il Magistrato delli Otto di Guardia e Balia alla cognizione e punizione delle medesime»³³. Lo affiancava un Segretario sopra le Bandite che abbiamo già visto operare quando la carica era ricoperta da Leonardo Accolti. Secondo il Corsi, «dopo qualche tempo variassi il titolo di Commissario delle Cacce nell'altro più rispettabile di Capocaccia Generale: e ne' ruoli della corte esistenti nell'Ufficio de' Soprasindaci si legge nel Ruolo dell'anno 1666 tra i Camerieri d'Onore di Ferdinando II, Alessandro Visconti Capocaccia». In realtà, alcuni bandi precedenti nominano già questa figura³⁴: e il documento citato dal Corsi, la *Patente* conferita al Visconti, è stato possibile rintracciarlo nel contenitore più variegato dell'Archivio Fiorentino, la Miscellanea Medicea:

vacando per la morte del conte Alessandro Lisci la carica di nostro Capocaccia, e volendo noi provederla in soggetto di abilità, che sappia discretamente sostenerla e sufficientemente esercitarla, abbiamo fatta elezione tra i cavalieri della nostra Corte di voi Alessandro Visconti, precedendoci l'intrasodisfazione che abbiamo ricevuta da voi fin dalla vostra fanciullezza a servizio di nostro

³³ A margine, il Corsi annota le proprie fonti, e dichiara che nel Bando del 4 febbraio 1549 si nomina il Commissario delle Cacce: «non si ammitterà scusa alcuna né etiam si ammitterà alcuna licentia che fussi data o si dessi per l'avvenire dal Commissario della Caccia o da qualsivoglia altro, excetto che la stessa licentia di V.S. Ill.ma». Cfr. CANTINI, *Legislazione Toscana...*, cit., vol. II, p. 138.

³⁴ Il 17 settembre 1612 si bandisce che «in luogo alcuno del dominio non si possa uccellare a escati senza licenza in scriptis di S.A.S. o di suo Capocaccia Generale» (CANTINI, *Legislazione Toscana...*, cit., vol. XIV, p. 393); il 22 giugno 1617 si avvertono i mugnai della bandita di Baroncelli di non permettersi di far disseccare i loro mulini «senza espressa licentia del Capocaccia generale di S.A.S.» (*ivi*, vol. XV p. 47); il 7 maggio 1626 nessuno deve permettersi di «tagliare legnami di alcuna sorte senza speciale licenza di Loro Altezze, le quali piglieranno sopra di ciò informazione per mezzo del Capocaccia generale» (*ivi*, vol. XV, p. 378).

paggio, anche di valigia, e poi in quello di nostro cortigiano della Camera, e di cavallerizzo di consegna, di dover essere da voi esattamente serviti anche in questa nuova carica³⁵.

Si prosegue, però, con una affermazione allarmante: il Capocaccia dovrà inoltre, in «assenza o impedimenti del nostro Cacciator Maggiore», sostituirlo in ogni sua funzione, compresa quella giudiziaria: e allora? La carica che il Corsi si affanna a retrodatare esisteva già, evidentemente: è chiaro che – non essendo menzionata dall'Accolti, e essendo dimostrabilmente già attiva in epoca del Visconti – viene istituita proprio alla metà del Seicento, in quegli anni tra il 1630 e il 1660, sotto il dominio di Ferdinando II – e il primo Cacciator Maggiore fu, senza dubbi, Vincenzo Salviati. Gli anni centrali del 1600 furono proprio quelli in cui si assisté a un accrescimento vertiginoso delle zone concesse in bandita a questa famiglia, in evidente ascesa³⁶: Vincenzo Salviati, già consigliere di Stato, nel 1644 era stato nominato maggiordomo di Ferdinando II: la sua elezione a Cacciator Maggiore è un passo nella stessa direzione. Ulteriore prova ne è quanto il Corsi scrive più avanti, cioè che Cosimo III ebbe come suo Cacciator Maggiore il marchese Filippo Corsini: esatto, ma la *Patente* rilasciata al Corsini, presente nella Miscellanea Medicea, informa che la carica è vacante perché chi prima la occupava è stato promosso Maggiordomo Maggiore: poiché, qualche carta più avanti, si trova la patente di Maggiordomo Maggiore conferita al marchese Vincenzo Salviati, ogni dubbio su chi fosse il predecessore del Corsini viene fugato³⁷. Dopo l'interregno del Corsini, la carica passò di nuovo a un Salviati, Antonino, figlio di Giovan Vincenzo (eletto proprio dopo la morte del padre, per continuare ad avere tra gli ufficiali di corte «uno del suo sangue»³⁸), e in pratica divenne quasi un privilegio

³⁵ ASF, Miscellanea Medicea, f. 34/8, cc. nn.

³⁶ Il 20 maggio del 1664 viene ingrandita la bandita di San Cerbone (ASF, LBA, f. 56, c. 89): ancora nel 1664 si ampliano i confini della bandita di Gricciano (ASF Cons. f. 10, c. 268: e cfr anche S. MAZZINI, *Caccia in Toscana: i Salviati e la bandita di Gricciano in Valdelsa, 1566- 1775*, «Miscellanea Storica della Valdelsa», 1994, C, n. 2, pp. 99-119): il 30 aprile 1670 viene emanata «un'aggiunta di bandita e iurisdizione dei confini della Bandita di San Cerbone del signor duca Salviati» (ASF Cons. f. 10 c. 323): e infine, nel novembre 1672 viene creata ex novo la bandita di Valdimarina e concessa «al signor marchese Giovan Vincenzio Salviati e a suoi discendenti» (ASF Cons. f. 10 c. 52). Una vera e propria dinastia di signori della caccia: nulla da meravigliarsi che la carica principale appartenesse loro. Sulla famiglia e i suoi possedimenti cfr. P. HURTUBISE, *Une famille témoin: les Salviati*, Roma 1985; V. PINCHERA, *L'archivio Salviati*, «Società e Storia», XIII, 1990, 50, pp. 979-86; ID., *I Salviati: un patrimonio fra Toscana e Stato Pontificio*, «Società e Storia», XIV, 1991, 54, pp. 849-68.

³⁷ ASF Misc. Med., f. 368, c. 212.

³⁸ ASF Misc. Med. F. 368, c. 392.

della famiglia, che in epoca medicea la mantenne quasi ininterrottamente, e riuscì a riserarla anche durante alcuni momenti della dominazione lorenese e nel corso del Regno d'Etruria. La dinastia Salviati gestisce la carica in un lungo ciclo, azionandone le potenzialità in modo privilegiato: distribuisce in autonomia i regali di caccia da fare a personaggi illustri che transitassero da Firenze: è destinataria di *fringe benefits* quali i due cavalli che riceve in uso gratuito per ispezionare le bandite o l'alloggio nei palazzi medicei interni alle zone riservate, in presenza o in assenza del sovrano. La gestione dell'intero ufficio è molto legata a una mentalità d'Antico Regime, una specie di *clientelage* del Gran Cacciatore che, lo sappiamo, dà spesso a voce le licenze, sbrogia le questioni alla buona, senza preoccuparsi di rendere esattamente conto né di tenere un archivio preciso degli affari di caccia: e il suo disordine, talvolta, è criticabile e dannoso. Negli ultimi anni del 600, Stefano Mangani, «maestro di caccie» del granduca di Toscana, valuta se sia il caso di segnalare al signore una lista di irregolarità: conti che non tornano rispetto alla manutenzione degli ausiliari da caccia, che «non sta a dovere come dovrebbe», spreco ingiustificato degli stipendi dei «mastinaj e cavallarij» che partecipano alle cacce di san Rossore, «che fanno sembra di essere in Pisa alle cacce grosse e sono alle loro case e al suo paese», e tuttavia sono presentissimi quando si tratta di venir pagati: truffe delle guardie del Barco che vendono la legna che dovrebbero custodire, e quando vengono bloccati in questo sopruso allora ne commettono altri, si accaparrano le ghiande, per esempio, che «averebbono campato tutte que' povere famiglie pigionali che si ritrovano nel Barco, in particolare tante verginelle, ma non gliene toccò neppure una che toccorno a mangiarle ai porci delle guardie che tengono per vendere». Questo mondo venatorio in preda al caos dipende dal Cacciatore Maggiore, qui Antonino Salviati: che attribuisce non sempre correttamente gli incarichi, ignorando le opinioni di chi saprebbe meglio informarlo («per avermi ordinato il signor Cacciatore Maggiore che io non mimpicciassi più de' mastinai e de' cavallari»³⁹) o non sa sempre quello che deve sapere, se qualcuno non lo «stimola» a rendersene conto. Nonostante ciò, nonostante la macchina venatoria medicea riveli una prevedibile realtà di quotidiani abusi ben difficili da debellare, sempre di una piramide gerarchica si trattava: Stefano Mangani probabilmente non ricopiò mai in bella gli appunti disordinati della sua denuncia che la Miscellanea Medicea ci conserva in minuta, e il Grande Cacciatore continuò a condividere col proprio signore una mentalità sicura e inattac-

³⁹ La fonte è ASF, Misc. Med., f. 377, ins. 4, cc. nn. Per un'analisi più accurata di queste pagine cfr. PIETROSANTI, *Le cacce dei Medici*, cit., pp. 89-94.

cabile, per cui il mondo, venatorio o no, in fondo va, in epoca medicea, proprio e soltanto come deve andare.

7. Giuseppe Pansini, commentando gli effetti del cambio di dinastia in Toscana, scrisse a buon diritto che non di un semplice cambiamento si trattò, ma di un cataclisma⁴⁰. L'universo mentale si avviò a cambiare: da una dinastia che pensò sempre, «secondo la grandezza della sua fortuna, a regnare»⁴¹, e che si servì di ogni mezzo per attestare la propria, sia pure incompleta, sacralità, si passò a una dinastia “illuminata”, che intese il proprio potere in chiave paternalistica, filantropica, riformistica. Alessandra Contini ci avvisa che la presa di potere lorenese costituisce un significativo esempio per valutare il definitivo scivolare «dalla precedente concezione sacrale della *religio regis* alle nuove immagini della sovranità, segnate dal senso profondo della responsabilità e dei doveri dei sovrani»⁴². Naturalmente, la storiografia degli ultimi anni ha mirato a mitigare le cesure fra un'immagine di sovrani dispotici, interessati soltanto alla difesa dei propri diritti e privilegi, in una specie di bolla di autoglorificazione aliena dal considerare i diritti e i vantaggi dei sudditi, e l'inattesa nascita di una nuova classe, altruistica e sensibile, di sovrani illuminati. In realtà esisteva un filo di continuità per cui la monarchia, assoluta per definizione, perché si tratta del potere di un singolo sovrano, è comunque connessa tramite legami di considerazione e di rispetto alle proprie istituzioni, alle proprie élites, a organi di consultazione e di consenso, e dunque «the edifice of “absolutism” is cracking»⁴³, oppure non è proprio mai esistito, molto prima della salita al trono di sovrani “illuminati”. Con tutto ciò, la concezione mentale della regalità, e i suoi rituali, le sue manifestazioni, subiscono variazioni e slittamenti indipendentemente dalle radici politico istituzionali di essa – almeno in parte: e le variazioni di questa concezione riescono a espandersi, in un processo di gemmazione: come asserisce Furio Diaz, in epoche di cambiamento di mentalità «le usanze della vita quotidiana accelerano di qualche po' la loro lenta evoluzione, la gente cambia un po' più sensi-

⁴⁰ G. PANSINI, *Potere politico ed amministrazione al tempo della Reggenza lorenese*, in *Pompeo Neri*, Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino (6-8 maggio 1988), a cura di A. Fratojanni, M. Verga, Società Storica della Valdelsa 1992.

⁴¹ A. SEGARIZZI, *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, Bari 1916, p. 65.

⁴² A. CONTINI, *Concezione della sovranità e vita di corte in età leopoldina (1765-1790)*, in *La corte di Toscana dai Medici ai Lorena*, Atti delle giornate di studio (Firenze, 15-16 dicembre 1997), a cura di A. Bellinazzi, A. Contini, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2002, p. 130.

⁴³ HENSHAW, *The Myth of Absolutism*, cit., p. 45.

bilmente certe abitudini nel nutrirsi, nel conversare, nell'ammiccare, nel sentire la religione, nel rapporto familiare e coniugale, magari nello spidocchiarsi e nel fare all'amore»⁴⁴. Così avviene in Toscana, quando la dinastia lorenese prende il posto della defunta stirpe medicea: «la volontà politica, sempre elemento fondamentale dello sviluppo, viene ad avere maggiore pregnanza e incisività, è in condizioni di ingerirsi in maniera più vistosa e consistente nel mutamento della vita associata. E poiché questa volontà politica è collocata in centri di vertice, c'è poco da fare: l'atteggiamento, il comportamento, gli spostamenti d'interesse e di propositi degli uomini che sono ai vertici risultano in gran parte determinanti»⁴⁵. E determinante e sorprendente risultò l'atteggiamento della nuova dinastia che sconvolse e ribaltò, fra le molte, anche le implicazioni simboliche e le realtà venatorie in Toscana.

8. Tutto cominciò con Pietro Leopoldo, che giunse a Firenze il 13 settembre 1765, preceduto da una febbrile attività che mirava a riorganizzarne l'*entourage*. Un anno prima, nel 1764, il capo del Consiglio di Reggenza, Antonio Botta Adorno, era stato nominato Maggiordomo Maggiore della prima corte toscana, con l'incarico di approntarne gli uffici prima dell'avvento del signore⁴⁶. In realtà, come appare chiaro da un fitto carteggio del Botta Adorno con Vienna, questa operazione sarebbe stata di quasi esclusiva competenza della corte imperiale⁴⁷, compresa la scelta delle personalità a cui sarebbero toccate le cariche principali e la ristrutturazione dei vari dipartimenti. Pochi mesi prima dell'arrivo del signore il segretario Caselli riceve da Vienna un *Rapporto sullo Stato effettivo e personale della Caccia come presentemente è stabilito nell'Arciduchato d'Austria*⁴⁸: del resto è ormai un dato conosciuto che Maria Teresa volle capillarmente regolare i modelli e i rituali, e le strutture, delle corti satelliti dei figli sullo schema saldo della *Hofburg*: la sfera venatoria non deve fare eccezioni a questa salda linea di "asburgicizzazione". Conosciamo così la piramide gerarchica del dipartimento viennese, presieduta da un Cacciatore Maggiore e articolata giù dal Segretario fino alle guardie e alla «schiera della cagnaia» o addirittura al «marescalco» e al «capellano della caccia». Come di consueto il Gran Cacciatore domina saldamente il suo gruppo, e «dipende unicamente dal Sovrano», e «direttamente

⁴⁴ F. DIAZ, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino 1988, p. 2.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ ASF, Imperial Regia Corte, f. 7, c. 9r.

⁴⁷ Cfr. A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo*, Firenze 1968, p. 89.

⁴⁸ ASF, Scrittoio delle Real Possessioni, f. 2528, c. 21.

riceve da lui le sue ordinazioni, e se qualche dubbio o difficoltà intorno alla caccia accadesse, è pienamente in sua libertà, o a bocca, ovvero in altro occorrente distanti in iscritto, informare S.M.tà Cesarea, dalla quale medesima lui riceverà il risultato»: una concezione della specificità dell'ufficio identica a quella vigente alla corte toscana. Anche a Vienna il Cacciatore deve sempre «accompagnare e seguitare» il sovrano, «ricordandosi sempre di dover servire e di stare appresso la Corte». Coerentemente con una concezione tanto tipicamente d' Antico Regime, il Cacciatore viennese manteneva vive altre «sopravvivenze». Gli spettavano «la regaglia de' cervi ammazzati, la partecipazione dell'arrosto selvatico, ovvero il *jus* costumato per il sventrato salvaggiume della corte, l'assegnato denaro del tiro ovvero ammazzamento degli animali di rapina», alcuni prati di fieno e infine «il contingente del sale». Si tratta di usanze antiche, sicuramente rispondenti ai costumi di una corte fortemente gerarchizzata, in cui era sentita come ovvia la connessione tra caccia e banchetto, caccia e protezione dei sudditi dai nocivi, caccia e manifestazione del potere. Sempre in questa logica, oltre al suo stipendio spetta al Cacciatore viennese legna e fieno, e anche un congruo numero di cervi e cinghiali fra quelli abbattuti, e ancora «è permesso far ammazzare secondo il suo bisogno qualche daino, cinghiale e altro selvaggiume minuto»⁴⁹. Questo «partecipare» della selvaggina non è un dato poco significativo, dato che in ogni caso il selvatico è carne del sovrano, e affiancarsi a lui nel possederlo è riconoscersi e vedersi riconosciuta una qualità di grande signore, di grande nobile ancora di stampo feudale – e insieme un'autonomia decisionale ben lontana dalla burocrazia ordinata di altre sezioni della corte. Edward Thompson, illustrando il caso inglese, afferma che anche in questa nazione, certo non feudale ma governata da un potere fortemente gerarchico, i posti migliori della burocrazia di caccia erano «generalmente legati ad alcuni privilegi», alcuni manifesti, quale l'uso di propri casotti di caccia o la ricompensa secondo il prestigio della selvaggina uccisa, altri ufficiosi, quale la «mano libera con il legname, la selvaggina di piccolo taglio o l'erba»⁵⁰. Come nei casi esaminati, anche il Dipartimento di caccia mediceo, lo sappiamo, era stabilito su usanze di questo tipo, mai eliminate fino al tramonto della stirpe, e soltanto adesso, incredibilmente, criticabili.

9. Ma la riflessione sul rimodellamento del Dipartimento di Caccia e Pesca aveva preso le mosse vari anni prima, già nel periodo della Reggen-

⁴⁹ *Ivi*, c. 22.

⁵⁰ THOMPSON, *Whigs e cacciatori...*, cit., p. 40.

za, che come in molte altre aree del granducato era riuscita anche qui ad avviare, con serietà ed energia, un programma che costituì la preparazione e la piattaforma della successiva politica leopoldina. Dopo una prima esitazione, e un momento in cui era sembrato necessario che tutta la sfera venatoria facesse riferimento al Consiglio delle Finanze, che avrebbe dovuto appunto possedere «la juridiction sur les dépenses à faire pour l'entretien de nos chasses, dites "bandite", palais, maisons de campagne, parterres et jardins»⁵¹, si opta invece per un ristabilimento del Dipartimento di Cacce e Pesche, e «piace» al nuovo granduca Francesco Stefano di eleggere alla «carica tanto riguardevole di Cacciator Maggiore in Toscana» il marchese Giovanni Corsi, uno dei ciambellani di corte. Il fortunato, dopo aver prestato rituale giuramento, riceve dal Botta Adorno istruzioni chiarificatrici il 12 luglio 1758. La prima delle *Istruzioni* lo rassicura che riceve la carica «con quelle stesse onorificenze, prerogative, incombenze giurisdizioni e facoltà che ha godute il duca Salviati». Punto di fondamentale importanza, e strutturazione di un *trend* da mantenere: come un Salviati il Gran Cacciatore dovrà vigilare «che sieno rispettate e conservate tutte le sue bandite e riservi di caccia», e che «gli animali di maggior rarità, come francolini, fagiani e pernici, e i daini nel Barco Reale, siano aumentati almeno al segno che lo erano in passato, avuto però sempre riguardo al minor danno possibile dei sudditi di S.M.J. nei loro beni e frutti della terra»⁵². Il Gran Cacciatore deve occuparsi come sempre del microcosmo delle guardie, con una sola, allarmante, variazione: sarà la Camera Granducale a sbrogliare il contenzioso venatorio. Una grave variazione, che indebolisce l'autorità del Corsi ma che permarrà invariata nelle altre *Istruzioni* che giungeranno dal sovrano nel 1759, prima informalmente per lettera, poi ufficialmente⁵³. Qualcosa di mediceo permaneva, sì: l'autorità dichiarata sopra le bandite, la possibilità di alloggiare nelle ville granducali, in due camere riservate, la bella uniforme distintiva «verde gallonata o ricamata d'oro col coltello da caccia in bandoliera». Qualcosa tramontava. Il libero uso dei due cavalli che erano serviti a tutti i Gran Cacciatori Salviati per ispezionare le zone riservate, ad esempio: o la funzione di giudice in area venatoria del Cacciator Maggiore: prestigio cancellato, usanze cassate. Rendendosi conto delle ombre che le *Istruzioni* comportavano, il sovrano stesso inviò, il 29 gennaio 1759, una missiva al «cher, et léal le marquis Corsi notre Grand Veneur en Toscane», per dissipare il più possibile le ambiguità. Rendendosi

⁵¹ ASF, Segreteria di Finanze, f. 40, c. 16r.

⁵² ASF Segreteria di Finanze f. 427 cc. nn.

⁵³ *Ibidem*.

conto della necessità di far pervenire all'ufficiale ordini più precisi, il sovrano chiarisce che intendeva che «les chasses et la pêche ne souvront etre diminuées, mais au contraire elles seront augmentées tant pour l'utile que l'agréable suivant que l'une et l'autre en seront susceptibles»⁵⁴: il Corsi si sarà certo rallegrato a questa chiarificazione, aperta dichiarazione di volontà di accrescimento delle bandite, e definizione del "diletto" venatorio con cui tradizionalmente veniva intesa la caccia dal nuovo signore. Il sovrano sembra intenzionato ad appianare qualsiasi ostacolo abbia potuto turbare il suo Cacciatore, e gli propone la sostituzione del segretario del Dipartimento, l'abate Cantini, col quale il Corsi aveva mostrato difficoltà nel collaborare, con un «sujet plus convenable», a sua scelta: un buon esempio di quella *douceur* con la quale Francesco Stefano trattava i propri sudditi, e che consigliava al figlio, ritenendola più utile della severità e della durezza: e un buon esempio anche di scienza di governo, perché con alcuni collaboratori, ci avvisa Henshaw, il sovrano avrebbe potuto soltanto avere rapporti basati «only on co-operation, not on command»⁵⁵: lo sapeva bene Francesco Stefano. Ma la *vexata quaestio* della sovrapposizione delle competenze giuridiche con la Camera Granducale non era stata modificata, né lo fu nelle *Istruzioni* definitive che il Corsi ricevette il 14 luglio 1759, e che erano ancora in vigore quando Pietro Leopoldo riaprì la propria corte toscana.

10. Nuove *Istruzioni*, altre specificazioni: un vero esercizio di retorica. All'ufficiale, che (è un punto fermo almeno apparente) dovrà godere di tutti gli onori e prerogative dei suoi predecessori, il sovrano lascia «la cura d'invigilare alla puntuale osservanza delle leggi stabilite per la conservazione delle caccie, che non devono essere un motivo di vessazione per i sudditi della Maestà Sua»⁵⁶. È impossibile non sentir rintoccare, in quest'ultima sottolineatura, più che nell'annullamento di secolari privilegi, un presagio non ignorabile: con l'avvento della dinastia lorenese, sarebbe sorto un nuovo mondo di caccia, e il travaglio che avrebbe accompagnato questa nascita iniziava sotteraneamente proprio adesso, nella stesura di queste *Istruzioni* tanto volutamente non innovative – preparare le quali, comunque, non doveva essere stato affatto facile⁵⁷. L'allusione ai saldi limiti in cui

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ HENSHAW, *The Myth of Absolutism*, cit., p. 123.

⁵⁶ ASF Segreteria di Finanze f. 427 cc. nn.

⁵⁷ Lo dimostrano le *Istruzioni per il miglior servizio* (datate 10 aprile 1759) in cui un anonimo ministro, probabilmente il Botta, vaglia punto per punto, rivolgendosi al sovrano, le Istruzioni in

il Gran Cacciatore avrebbe dovuto intendere il suo potere (senza illudersi di poter ingrandire le bandite, senza presumere di poter danneggiare la proprietà privata dei sudditi, senza pensare di esercitare una qualche autorità giudiziaria) è un campanello d'allarme riecheggiato in un successivo grappolo di limitazioni. In primo luogo, il Gran Cacciatore non dovrà più dispensare patenti di caccia per l'eliminazione dei nocivi: una o due volte l'anno saranno invece convocati dai paesi interessati all'abbattimento i cacciatori migliori, e questi, con l'assistenza delle guardie, procederanno alla bisogna: riceveranno fucili che poi restituiranno, e l'intera operazione sarà a costo zero. Altra più inquietante innovazione: l'abolizione dei regali di caccia. Non totale: ad esempio, quando è necessario, nel corso dell'anno venatorio, "rompere le brigate" delle pernici e delle starne, «è necessario che il Cacciatore Maggiore sappia quale uso dovrà fare di tali animali, e sembra troppo limitata in questo caso la sua autorità se non potrà valersene moderatamente per proprio comodo e farne parte anche ad altri»⁵⁸. Fin qui, si può mantenere lo *status quo*. Ma per quanto riguarda i veri e propri regali di caccia, ovvero l'abitudine secondo la quale personaggi illustri che venissero a passare per il granducato fossero omaggiati con selvaggina pregiata, l'opinione del granduca lorenese è negativa, e l'abolizione concepita e attuata. Ovviamente, il dono di cibo è da sempre cardine dell'ospitalità, perché «la sfera dello scambio generalizzato di cibo è talvolta più ampia della sfera dello scambio generalizzato di altri beni»⁵⁹, e nella garbatezza dell'offerta gastronomica, donare selvaggina significava proporre un cibo prelibato, degno della bocca stessa del signore. Naturalmente, secondo la piramide gerarchica: se a «Monsignor di Betun» che transita per Firenze nel 1601 si offriranno quattro cinghiali, al più modesto marchese di Laval, «per ordine di Madama Serenissima», si fa, nel 1604, appena il dono di «un cinghiale»⁶⁰. Considerando che qualsiasi forestiero «consuma per conto del suo ospite, ed intanto è testimone del consumo di quella sovrab-

fabbricazione per il Corsi. Propone, in primo luogo, che si attui una variazione dalle prerogative Salviati, concedendo al Corsi la gestione degli affari di caccia non solo a Firenze, ma anche a Siena: in un punto delicato, quello delle bandite, si specifica che «non si era avuta l'intenzione di impedire al Cacciatore Maggiore di accrescere l'utile e il dilettevole delle cacce, ma unicamente di provvedere che nel raccomandargli tutte le bandite attuali, in guisa che vi si aumentassero gli animali, rimanesse assicurata la moderazione tanto coerente alla clemenza di V.M.J., che vuole aver riguardo al minor danno dei suoi sudditi nei loro beni, e frutti, e il Cacciatore Maggiore non s'immaginasse di poter fare nuove bandite, o di estendere e ingrandire le già stabilite» (ASF, Segreteria di Finanze, f. 418, n. 8, cc. nn.).

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Su questo tema cfr. M. SAHLINS, *La sociologia dello scambio primitivo*, in *L'economia dell'età della pietra*, Milano 1980, p. 220.

⁶⁰ Rispettivamente cfr. ASF, Diari di etichetta f. 1, c. 133r e ASF, Diari di etichetta f. 1, c. 265r.

bondanza di beni che l'ospite non potrebbe consumare da solo, ed è pure fatto testimone della compitezza cerimoniale di quest'ultimo»⁶¹, si capisce come non potesse essere scardinata la consuetudine dei doni di selvaggina senza cambiare profondamente l'immagine del sovrano a Firenze, in Toscana, ovunque. Un sovrano che non usasse più il frutto della caccia come "feticcio di prestigio" per donarlo ai potenti di passaggio o onorarne i rappresentanti stabili nel proprio dominio, sarebbe stato inconcepibile per la mentalità toscana d'Antico Regime: ma ancora Alessandra Contini ha sottolineato che la corte lorenese stava misurando l'insufficienza di «parametri eliasiani» al fine elaborare modelli simbolici in grado di esprimere rapporti reali di potere fra il principe e la nobiltà, fra il principe e il mondo, e stava prendendo in considerazione l'ipotesi di rimpiazzarli con un nuovo pudore, un inaudito riserbo⁶². Considerazione che, naturalmente, aiuta a inserire in uno sfondo coerente il potere e le conseguenze di tanto gravi variazioni. Se si è potuto interpretare il *Bando della revocazione delle bandite* emanato da Cosimo III nel 1699 come un allentamento della mano sullo scettro, un indebolimento della dinastia ormai alla fine del proprio potere, il semplice annullamento di un dono di selvaggina cassato dal granduca lorenese era, in realtà, un'innovazione altrettanto eversiva, gravida di conseguenze. Il nuovo Cacciatore Maggiore avrebbe fatto meglio a farvi, da subito, attenzione.

11. A una prima ricognizione, la scelta di Giovanni Corsi come Gran Cacciatore risulta certamente, per i motivi già esaminati (la sua appartenenza al patriziato fiorentino, il suo essere membro di una famiglia in ottimi rapporti con la casa regnante⁶³, il suo istintivo e fondato "sapere" di etichetta), molto soddisfacente: e gli archivi non ci tramandano critiche, o ostilità, di Francesco Stefano nei confronti del suo ufficiale. Ma, a onta delle opinioni del padre, insediandosi nel granducato Pietro Leopoldo non giudicò favorevolmente lo *status quo*, neppure quello venatorio: nelle sue *Relazioni* definisce il Dipartimento di Caccia e Pesca come guidato da un

⁶¹ Cfr. T. VEBLEN, *La teoria della classe agiata*, Milano 1969, e anche M. FANTONI, *Alla corte del granduca*, Roma 1995.

⁶² CONTINI, *Concezione della sovranità...*, cit., p. 131.

⁶³ Non la *gens* Salviati, anche se vi sarebbe stato un membro disponibile: Anton Maria, ad esempio, che negli anni tra il 1758 e il 1760 si prodigherà per farsi riconfermare il godimento della bandita di Gricciano: a giudicare dalla ferma opposizione del Corsi, si potrebbe addirittura pensare che il Cacciatore Maggiore prescelto percepisse come un potenziale rivale questo rampollo della famiglia dei Grandi Cacciatori *par excellence* (ASF Segreteria di Finanze f. 426, cc. nn).

ufficiale che era sempre stato «indipendente da qualunque dipartimento, e accordava le licenze a pago, o per il favore e amicizia, a chi voleva lui per andare a caccia nelle bandite». Un miglioramento era *in fieri*, da ottenersi de-salviatizzando, e quindi de-medicizzando, la carica, al fine di depurarla dalle disdicevoli modalità consuete, per il nuovo granduca ombreggiate di connivenze e corruzioni: ma serviva ben altro. Sul sospetto evidente e l'incertezza del sovrano «pesavano certo le tradizioni culturali della dinastia lorenese, e anche la diffidenza del Granduca e dei suoi ministri verso un sistema di governo che sembrava assai lontano dai modelli di organizzazione del potere e della cultura dell'assolutismo europeo»⁶⁴, peccando in efficienza, in chiarezza, in trasparenza. Tuttavia, non essendo pensabile una rottura totale con la tradizione Pietro Leopoldo confermò la carica a Giovanni Corsi: un successo? Forse il Corsi la pensò così: del resto la presenza di una nuova corte fu intesa da quasi tutti i componenti della nobiltà toscana come una rinascita, una ripresa di vita, una riapertura del sistema di privilegi e onori che il *dominus* avrebbe potuto, dalla sua reggia, di nuovo garantire. Ma, per quanto riguardava il Gran Cacciatore, nello svolgimento delle sue competenze, le nuove, inedite regole, con le loro inconsuete ambiguità, l'incompleta delineazione del limite della giurisdizione, il rifiuto del sovrano della reiterata riproposizione dei moduli tradizionali di gestione – gli unici ai quali il Corsi sapesse rifarsi – e in fondo la non chiarita posizione del granduca nei confronti del suo ufficiale, innescarono da subito una situazione preoccupante. Senza soluzione di continuità, si delineano molteplici occasioni in cui da parte del Corsi si tenta di riportare l'autorità della carica alla completezza dei tempi Salviati, e da parte del sovrano non si offre mai una possibilità di farlo. Nella *querelle* sui regali di caccia da farsi alla nazione francese in Livorno, ai tempi dei Medici gestiti dal Gran Cacciatore, e adesso invece richiesti autonomamente in gestione dal governatore della città, il granduca sceglie di sottrarre alle maglie di Dipartimento di Caccia l'intero affare⁶⁵: nello scontro tra il Corsi e la Camera Granducaale riguardo ad alcune licenze di caccia ai piccoli uccelli rilasciate dalla medesima a scapito dell'autorità del Gran Cacciatore, di nuovo il granduca umiliò il Corsi e concesse autonomia decisionale agli avversari⁶⁶.

⁶⁴ M. VERGA, *La Reggenza lorenese. Storia della civiltà toscana*, vol. IV, *L'età dei Lumi*, a cura di F. Diaz, Firenze 1999, p. 33.

⁶⁵ Tutta la *querelle* tra il Corsi e il governatore Ginori è rintracciabile in ASF, Segreteria di Finanze, f. 418, ins. 4, cc. nn.

⁶⁶ Si trattò di un lungo e controverso *affair*, che ebbe inizio quando alcuni trasgressori trovati a caccia con le reti nei pressi delle bandite di Castello e San Moro si giustificarono esibendo licenze rilasciate dai Giudici della Camera Granducaale: alle proteste del Corsi che rivendicava in primo

Inoltre, il terreno dei permessi di caccia rimase sempre scottante. L'11 novembre 1767 Niccolò Berardi inviò una supplica al granduca chiedendo che, poiché possedeva una casetta nella riserva di Malmantile, gli fosse permesso di andare a balzello alle lepri:

espone l'oratore di aver chiesta detta licenza al marchese Giovanni Corsi Cacciator Maggiore, dal quale li è stata negata senza il riflesso, che il suddetto soffre non piccoli danni in quei pochi effetti che possiede in detto luogo per causa degli animali e non considerato che essendoli stata data tal licenza nel 1764 e 1765, fuori però di detto riservo, il supplicante ha usato di tal fattore con tutti i riguardi e non potendo adesso l'oratore far lunghe gite per non esser più giovane e non avendo né tenendo bracchi per andare a caccia, perciò pregava di poter solo andare a balzello in detto riservo: né ha avuto luogo poter rinnovare le sue richieste al detto Cacciator Maggiore, perché non lo ha voluto ricevere e sentirlo⁶⁷.

La questione è estremamente delicata, perché il Corsi è sotterraneamente accusato di non aver gestito bene il caso, aver disprezzato la supplica usando eccessivamente il suo arbitrio. Si difende usando un'argomentazione perfetta per un Medici, o per un Borbone folle per la caccia, ma inadatta al modo di sentire di Pietro Leopoldo: asserisce che «la ragione si è che questo essendo il luogo che rimanga più forte di animali di tutti gli altri ormai ridotti assai sforniti, si rende a mio parere necessario riservarlo per il servizio della R.A.V.». Poteva questa giustificazione funzionare per un sovrano a cui già le *Istruzioni* paterne avevano insegnato che «il dovere deve sempre avere la precedenza sul proprio piacere: è alla voce del dovere che si deve obbedire: è il proprio piacere che deve sempre cedere il passo»⁶⁸? Poteva funzionare per un sovrano che sospettava che la sua corte gli nascondesse il popolo⁶⁹, lo separasse dalla popolazione, lo rendesse lontano, inetto ad ascoltare, inetto a intervenire? No certo, e dunque «concedesi al supplicante la grazia di poter andare a balzello per quel tempo che crederà opportuno di limitargli il Cacciator Maggiore». Lo scacco del Corsi, appena addolcito dalla facoltà concessagli di stabilire il periodo della “permis-

luogo la sua giurisdizione sulle licenze e poi la non liceità di autorizzare questo tipo di aucupio, la Camera si difese sostenendo che gli agricoltori non avrebbero potuto sopravvivere se privati di questo aiuto, per quanto illegale. L'argomentazione umanitaria, ovviamente, funzionò subito al meglio nell'animo illuminato di Pietro Leopoldo (ASF, Tribunale delle Cacce e delle Pesche, f. 1, c. 109 e sgg.

⁶⁷ ASF, Scrittoio delle Real Possessioni, f. 2528, cc. nn.

⁶⁸ Cfr. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo...*, cit., p. 111.

⁶⁹ C. DUPATY, *Lettres sur l'Italie*, Roma 1788, I, pp. 84 e sgg.

sione”, stavolta, rintocca più sinistramente del solito: l’anno che incombe, il 1768, sarà un anno di disfacimento e di sussulti per la struttura venatoria toscana.

12. Sullo scrittoio del Cacciator Maggiore prendono a un certo punto a infittirsi le lagnanze e i reclami dei proprietari dei terreni situati nel Barco Reale, che si ritenevano depauperati dai daini. Venticinque proprietari di boschi e terreni coltivati compresi nel recinto del Barco si lagnavano, ad esempio, che

i Daini che esistono nel recinto del medesimo Barco danneggiano considerabilmente non solo i loro boschi, di maniera che non vi si vede più crescere una nuova querce o altra pianta da lavoro o da frutto, e se pure vi nasce è subito pasciuta da detti animali il cui dente è perniciosissimo particolarmente a tali piante: ma apportano bene spesso del danno ancora ai beni coltivati, i quali con tutto che recinti da muraglie e da palancati, con grave dispendio de’ medesimi supplicanti che a proprie spese gli devono mantenere, non restano tanto bene muniti e difesi che qualche volta non possino saltare e penetrare al di dentro detti beni coltivati, nel qual caso devastano le viti, e i seminati⁷⁰.

Giulio Giuseppe Amati, proprietario di due grandi poderi, si lamenta, e molti gli fanno eco, che i daini rodono «in erba i grani, e vecciati, ed altre biade e le tenere metture delle viti»: e inoltre divorano le olive «nel tempo che cadono», e insomma si dimostrano un vero flagello delle coltivazioni, perché «se sono discacciati in una parte delli poderi vanno in altra, e da per tutto non possono starvi contadini oziosi a badare senza andare al lavoro». I reclami si infittiscono, fino a che, il 27 aprile 1768, il Corsi sente l’obbligo di riferire al sovrano riguardo alle contromisure eventuali e alla consistenza dei reclami: è del parere infatti che la situazione sia aggravata e manipolata dai proprietari terrieri, la cui trascurata gestione chiama il danno:

per quanto io fossi già inteso e certificato che gli esposti danni son tutti colpa de’ possessori medesimi per lasciar essi i loro effetti indifesi dagl’animali, ho voluto nondimeno affine di poter umiliare alla RAV un più accertato parere, far rinnovare ne’ rispettivi luoghi una visita oculare del Segretario delle Cacce e del Maestro del medesimo dipartimento. Il che, avendo or questi unitamente eseguito, mi confermano più che mai nella certezza di poter riferire

⁷⁰ Questo come ogni altro documento che segue riguardante l’affare del Barco Reale proviene da ASE, Segreteria di Finanze f. 419, cc. nn.

a VAR che non vi è podere di alcun privato nel detto Barco il quale dove per rovina di muro, dove per rottura di palancato o di siepe, non sia in più e più luoghi esposto a esser penetrato,

e saccheggiato dalla famelicità dei daini. Naturalmente spetta ai proprietari ricostruire e mantenere operative le opportune chiusure: e i danni stessi che si lamentano dovrebbero essere, nell'opinione del Corsi,

assai tenui e rari, perché pochissime sono state le volte che me ne sia venuto qualche reclamo, e sempre vi ho posto io immediatamente rimedio con far ammazzare quell'uno o due al più di essi daini che per accidenti si sono dati a entrare in qualche podere. Dico per accidenti perché, potendo spaziarsi per la boscaglia dove naturalmente tendono, è naturale all'incontro che non vadano a cercare il pascolo ne' luoghi recinti.

Risulta un danno ai boschi, allora? Nell'opinione del Corsi neppure, perché, se i daini rappresentassero un così estremo flagello per la propagazione delle piante, sarebbe difficile credere che fossero nati e cresciuti boschi tanto fastosi, in epoca medicea, quando «si custodiva in esso Barco Reale un numero prodigioso di daini», mentre adesso «di daini appena vi rimane la razza». La questione non sta qui, nella rapacità degli ungulati tanto appassionatamente difesi dal Cacciatore, ma nella condizione di fatiscenza propria dell'intera riserva, dove i muri e i palancati sono semidistrutti, come anche «i cancelli e le cateratte ne' diversi passi, strade e rii». Una situazione simile incoraggia il bracconaggio, perché «rimane libero l'ingresso a' notturni danneggiatori, e l'egresso altresì a' predetti daini, i quali perciò vengono uccisi a man salva, e si veggono mancare sempre più e quasi si riducono al nulla». La caccia di frodo, inoltre, era occasione di scontri sanguinosi: nel 1752 ad esempio una guardia del Barco, Giovanni Bendi, avendo sorpreso con altri due colleghi all'interno della bandita Valentino Paganelli armato di archibugio e «con un daino che aveva ucciso», e nello scontro a fuoco la guardia uccide malauguratamente il trasgressore, venendo condannata a cinque anni di «pubblici lavori»⁷¹.

Il rimedio a questa lunga teoria di carenze appare veramente lapalissiano: rinforzare e rinnovare i recinti, i muri, le palizzate, rendendo davvero efficace la chiusura del Barco. Si dovrebbe imporre ai privati di ricostruire a proprie spese e curarsi della manutenzione dei recinti intorno ai loro poderi, e contemporaneamente, a spese pubbliche, «fare rifabbricare i muri

⁷¹ ASF Segreteria di Finanze f. 421 cc. nn.

dove sono rovinati, e stabilire cancelli, cateratte, e tutto ciò che serve di barriera e che si deve mantenere a spese dell'Erario di VAR». Il Corsi è conscio che la spesa imposta alle Possessioni non sarebbe indifferente, ma crede che non sia il caso di risparmiare «quando si tratta di conservare in buono stato un Parco Reale sì sontuoso e singolare, per quanto sappia, in Europa». Pietro Leopoldo invece si orientò da subito in direzione opposta alla soluzione conservativa proposta dal Corsi che, in sintesi, avrebbe desiderato un restauro del Barco fino al passato splendore, fino allo *status* trascorso di riserva regale unica in Europa, gloria del signore. Ma quanto Pietro Leopoldo pensava al Barco Reale, non era questa l'immagine che gli si proiettava nella mente, bensì un territorio promettente e insieme difettoso, da gestire economicamente al meglio: quale risultava ad esempio dalla *Rappresentanza* che Francesco Gilles, funzionario dello Scrittoio delle Reali Possessioni, gli aveva fatto giungere il 28 gennaio del 1768, quando, essendo ritornate «in amministrazione le fattorie di Artimino, Ginestre e Calappiano», si rese necessario informare il sovrano sulle misure necessarie per gestire al meglio i 22 poderi granducali e, di conseguenza, l'intero «elefante bianco» del Barco Reale. In primo luogo, per evitare l'assalto dei daini, si sarebbero dovuti ricostruire i muri protettivi «assai vecchi, malandati e in buona parte rovinati» con una spesa di «lire 15.000 circa». In fondo, non sarebbe stata una cifra iperbolica, visto che, come asserisce Ildebrando Imberciadori, «a metà del 700 è in progetto una mole grandiosa di lavori in tutto il patrimonio terriero. Sono lavori che riguardano la generale buona efficienza delle fattorie» e per i quali si mobilita «un piccolo esercito di ingegneri e periti computisti, scrivani, visitatori e sottovisitori»⁷². Qualcosa di più modesto sarebbe certo potuto essere attuato anche per il Barco. Il Gilles si sente però in dovere di suggerire al granduca che, «quando le piacesse di levare affatto, o di restringere il detto Barco, in tal caso i detti poderi non avrebbero più bisogno di recinto, e VAR verrebbe a risparmiare non solo la suddetta spesa ma ancora le spese annuali». Un tasto sicuramente funzionante, con un sovrano che era sempre cauto nello spendere denaro che già considerava «pubblico» per spese «volte a magnificare la corte», e disposto semmai a impiegarlo in interventi di «pubblica utilità civile»⁷³: o, meglio, a risparmiarlo. Con meticolosità, il ministro passa a delineare una vera e propria rappresentazione del Barco, a volo d'uccello:

⁷² Cfr. I. IMBERCIADORI, *L'agricoltura al tempo dei Lorena*, in *I Lorena in Toscana*, a cura di C. Rotondi, Firenze 1989, p. 141.

⁷³ PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, Firenze 1977, I, p. 358.

la grande riserva «consiste la maggior parte in luoghi montuosi, i quali con l'andare dei tempi, essendo stati in gran parte corrosi dall'acque, sono ridotti in tale stato che difficilmente vi si può passeggiare, e in molti luoghi non vi son rimaste che rupi spogliate, di pericoloso accesso e impraticabili». Come sappiamo ormai benissimo, i muri che circondano la riserva sono vecchi e malandati, e la loro riparazione, insieme a quella di cancelli e cateratte, importa una spesa di circa «1.600 lire l'anno». All'interno del pericolante recinto molti terreni appartengono al granduca: i 22 poderi in oggetti e anche boschi «di quercie cerri e castagni e macchia bassa di stipa, imbrentini e altre simili piante». Diversamente da quando era in vigore la gestione medicea, in epoca lorenese i boschi vengono sfruttati intensivamente: divisi in dieci zone chiamate appunto Decimi, una di queste zone viene appaltata annualmente e frutta una buona cifra alle casse del granducato: comunque, con gli stipendi delle guardie, undici, e la manutenzione dei recinti, il mantenimento del Barco rimane una voce in uscita nel bilancio. Se, dunque, il sovrano optasse per un restringimento dei confini della riserva, e per l'imprigionamento dei daini nel Barchetto della Pineta, taglierebbe sensibili perdite, risparmiando una cifra tale «che in meno di 2 anni verrebbe pagato il muro del detto Barchetto, gli animali vi si conserverebbero con più facilità per essere di minore estensione e per esservi buone pasture, e si renderebbe più facile e deliziosa la caccia». Nel toccare la sfera venatoria però, Francesco Gilles si cautela immediatamente:

protestandomi sempre che per quel che riguarda le Reali Cacce, ho rappresentato su tale oggetto ciò che concerne l'economia che porterebbe seco il suddetto provvedimento perché è inseparabile dall'interesse dello Scrittoio delle Reali Possessioni: nel rimanente poi me ne rimetto a quelle considerazioni che su l'Articolo delle Cacce potrà esporre il Cacciator Maggiore.

Ma ciò che poteva esporre, e aveva esposto, il Cacciator Maggiore, non trovò accoglienza favorevole all'orecchio di Pietro Leopoldo che, fra le due ipotesi, sovrapponibili e diverse, di Barco Reale attorno al quale i suoi ministri lo "informavano", prediligeva ormai l'immagine riordinabile ed economicamente razionale del Gilles a onta della foresta seducente e carismatica del Corsi. È stata più volte notata la trasformazione della corte fiorentina sotto Pietro Leopoldo, il suo passaggio di stato, da luogo dove l'aristocrazia si recava a celebrare i propri rituali insieme al sovrano a luogo dove si concentrava, nell'andare e venire dei tecnici, armati di fogli informativi e di appunti, tutto il gioco e tutta la valenza della politica: uno

spazio dove nuovi protagonisti «si trovavano a informare il principe sullo stato delle cose, cercando di forzarlo ad accettare le rispettive proposte»⁷⁴: offrendogli una teoria di “occhiali” che garantivano diversissime visioni, a seconda della tipologia che il signore avrebbe prediletto, lenti in grado di mostrare la realtà nella prospettiva prescelta, e di “informare” ora in una direzione ora in un’altra, opposta. Pietro Leopoldo, scelti i suoi occhiali, questa volta proseguì a consultarsi coi ministri delle Possessioni, progettando lo smantellamento con vera e propria passione partecipativa. Qualche mese più tardi, Giovanni Federighi e Ippolito Scaramucci, dipendenti appunto dalle Possessioni, ricapitolavano così la decisione finale:

il progetto di ristignere il Barco Reale non può non essere plausibile perché diminuisce l’annuo aggravio e spesa del mantenimento di così lunga muraglia e nel tempo medesimo libera una grande estensione di terreni dalla devastazione che ne fanno li animali salvatici.

Il Federighi e lo Scaramucci non negano quanto sosteneva il Corsi, ovvero che sì, certamente i proprietari dovrebbero pensare da soli a mantenere in buono stato i propri recinti, ma affermano che questo risulterebbe «gravosissimo, come non poco costerebbe all’Erario se dovesse rimettere in buon grado le difese di quei suoi propri beni». La decisione migliore, quindi, sarebbe proprio quella di

aprire e sbandire tutto il resto del Parco Reale, giacché uno dei grandi benefici che potesse aggiugnere la sua sovrana beneficenza a tant’altri compartiti ai suoi sudditi sarà sempre quello della restrizione delle tante bandite, tutti gli animali delle quali devastano e consumano buona parte dei raccolti della Toscana.

Bisogna davvero pensare che fosse già emersa, nei colloqui informali coi ministri delle Possessioni, tutta la futura linea d’azione di Pietro Leopoldo, se già nel 1768 si poteva accennare con tanta placida sicurezza a un provvedimento che sarebbe arrivato alle sue estreme conseguenze solo vari anni più tardi.

I giochi, comunque, erano fatti. O stavano per esserlo. Con un motuproprio del 23 luglio 1768 Pietro Leopoldo soppresse il Barco Reale, comandando che i daini che lo popolavano fossero rinchiusi nel Barchetto della Pineta: perché «considerando il grave danno che recano i daini ed

⁷⁴ CONTINI, *Concezione della sovranità...*, cit., p. 154.

altri animali selvatici ai possessori dei beni compresi nel recinto del Barco Reale, nonostante le spese di mura e palancati che sono obbligati di fare, ci siamo determinati a liberarli da una servitù così pregiudiziale». Solo quattro anni prima, giustificando il parere negativo riguardo alla supplica di Francesco Bartolini, affittuario della bandita di Campiglia che aveva chiesto che non fossero date licenze di caccia nella sua zona perché le azioni venatorie spaventavano le mandrie di cavalli che lui allevava, il Cacciatore Maggiore (che le aveva invece concesse ad alcuni privilegiati) aveva dichiarato che non aveva creduto

che resti in minima parte leso il diritto dell'affittuario, perché in vigor del contratto di affitto non può esser stato in lui trasferito se non il gius di percipere il frutto de' beni locativi, e non mai il diritto di cacciare e maxime un diritto privativo rispetto agli altri abitatori del territorio, trattandosi di una delle regalie del principe, che non è trasmissibile né cessibile nelle persone private.

Neppure questa dichiarazione anacronistica risuonò positivamente alle orecchie del sovrano: la caccia, in epoca illuministica e nella riflessione dei *philophes*, non era più un *plaisir* civilizzante, ma un'attività «violenta e nemica della natura, retaggio di età barbariche»⁷⁵: il Corsi non avrebbe concesso nuove licenze: e presto, solo pochi anni dopo, avrebbe contemplato il suo mondo mentale e le sue attese consolidate andare, virtualmente e realisticamente, in pezzi, mentre il sovrano sceglieva senza esitazioni «una politica tendente a offrire al godimento di tutti quello che fino ad allora era stato un privilegio di pochi»⁷⁶: niente, o quasi, escluso.

13. «In questo paese, la metamorfosi di questo stato è molto maggiore di quel che alcuno si possa pensare»⁷⁷: questa opinione, celebre, di Angelo Niccolini avrebbe potuto, in quegli strani giorni, essere certo sottoscritta anche da Giovanni Corsi, il quale, stordito dalla gravità della repentina decisione del sovrano, «malgrado la prontezza dell'animo suo ad eseguire l'ordine di far rinchiudere i daini nel Barchetto della Pineta», si trovò subito a dover misurare la difficoltà dell'impresa e il suo elevato costo. Si mise in ogni caso all'opera: convocati il Maestro di Caccia, il Custode

⁷⁵ Cfr. CIUFFOLETTI, *Le ripercussioni della Rivoluzione Francese e la fine del monopolio della caccia*, cit., p. 6.

⁷⁶ M. FRATI, *Il sistema territoriale delle residenze della corona di Toscana in età lorenese (1737-1859)*, «Memorie Valdarnesi», a. CLXXVIII, 2012, s. lx, 2, p. 143.

⁷⁷ Cit. in VERGA, *La reggenza lorenese...*, cit., p. 42.

delle Pavoniere e il Capoguardia del Barco, e comunicato loro l'ordine granducale, «si sono tutti al primo avviso disanimati a poterlo eseguire», per la «vastità e malagevolezza del paese», che fa sì che la cattura possa presentarsi come «un'opera da gettarvi dentro un lunghissimo tempo ed una spesa esorbitante con pochissimo effetto», rischi dei quali «ho io stimato prima di intraprenderla il darne a VAR un'adeguata contezza». La prima uscita sarebbe legata al trasporto delle tele da Pisa, «e siccome esse sono di tanto volume che occupano fin tre navicelli», il trasporto potrebbe costare addirittura trenta scudi. Inoltre, «dovendosi queste da dove si sbarcano far trasportare sulla sommità del Barco e da qui da un luogo all'altro dove a vicenda occorrerebbe farne la tesa, altrettanta somma e anche maggiore servirebbe per pagare gli uomini». Altri impedimenti: la ripulitura dei vari territori dove le tele dovrebbero essere disposte: l'impiego di «un gran numero di gente per far le scacciate»: preventivo finale, circa 500 scudi.

E ancora. La destinazione finale, il Barchetto della Pineta, potrebbe a malapena contenere sessanta daini, dei centocinquanta che il Corsi stima essere presenti nel Barco. Davanti a una tale selva di inconvenienti, il Cacciator Maggiore avvisa il signore che sarebbe meglio «piuttosto ammazzare detti animali» che imbarcarsi in un'impresa tanto malagevole, costosa e di poco costruito. Ammazzare i daini preziosi, ma non certo con una strage indiscriminata: li avrebbero eliminati i Cacciatori Reali e le Guardie della Caccia: un'operazione poco eversiva, perché il numero degli ungulati veniva sempre tenuto sotto controllo, per evitare l'indebolimento della popolazione animale, e per la bandita di San Rossore esisteva addirittura un Impresario per la Vendita dei Daini periodicamente abbattuti: e in ogni caso, l'abbattimento da parte dei Cacciatori di corte avrebbe conservato un'esattezza gerarchica, una correttezza in materia di etichetta che non avrebbe consentito nessun sospetto di *lesae maiestatis*. Abbattuti per ordine del sovrano e da coloro che lo rappresentano, i daini sarebbero morti glorificandone il potere e il carisma: ma non avverrà così: neppure questa proposta del Corsi sarà accettata. A dare la misura della disgrazia in cui era incorso il Cacciator Maggiore e con lui la concezione di una sfera venatoria quale egli patrocinava, basti il fatto che in questo momento il Corsi non comunica più direttamente col signore, ma deve subire il filtro di altri intermediari. È il Rosenberg, infatti, a comunicare per lettera al Corsi il verdetto di Pietro Leopoldo:

Eccellenza, ho reso conto a SAR della rappresentanza che Vostra Eccellenza mi ha rimesso con la sua lettera del dì 14 del cadente riguardo alla difficoltà che s'incontrano nel far rinchiudere nel Barchetto della Pineta i dajni che si

trovano sparsi in tutta l'estensione del Barco e della proposizione di fargli ammazzare dai Cacciatori di Corte per poi venderne la carne. SAR ha determinato di concedere piuttosto la permissione a' possessori de' terreni del detto Barco di andarvi a caccia e uccidere gli animali suddetti mediante una tassa da pagarsi alla Cassa di Cacce e Pesca.

14. Perciò, l'imprevedibile ultimo avviene. Anche se, nel loro saggio sul *Riformismo leopoldino in Toscana*, I. Biagianti e R.G. Salvadori affermano che «nessun riformatore giunge a progettare il sacrificio di sé, del proprio potere»⁷⁸, il provvedimento di Pietro Leopoldo allude, simbolicamente, proprio a questo. È vero che era stata già avvertibile la tendenza a un'apertura "attiva" del popolo all'interno dei rituali cortigiani, se, ad esempio, durante le feste per la lunga visita di Ferdinando e Carolina di Napoli, a Pitti erano state aperte circa quaranta camere per chiunque volesse usarle, «ogni ceto di persone decentemente vestite sì di città che di campagna, e nel gran Cortile e nell'Anfiteatro ad ogni sorta di persone del popolo e contado, essendo l'anfiteatro e il cortile parimente illuminati a giorno»⁷⁹, ma il linguaggio simbolico, qui, è diverso. Il popolo non è ammesso a partecipare alla festa reale, ma a distruggere l'immagine simbolica del re: e di questa simbolica ognuno era consapevole in pieno. Certamente il dainicidio è anche spiegabile all'interno di un sistema di segni che si indirizzava al disciplinamento dell'aristocrazia e a un "buon governo" egualitario, seppur contraddittorio, teso a un interesse generale da soddisfare facendo saltare le antiche legittimazioni dei corpi privilegiati: perciò i daini sono resi macellabili dai sudditi, e sottratti alla stanca etichetta della caccia aristocratica. Ma non è ancora tutto qui. Se consideriamo i successivi avvenimenti francesi risulta chiaramente quanto la scelta venatoria leopoldina fosse peculiare, particolare: e il confronto non è arbitrario, se da sempre era stato «presente e implicito il confronto tra la Francia e la Toscana, tra gli effetti positivi delle riforme leopoldine e le difficoltà nelle quali versava la Francia»⁸⁰. Oltralpe, dunque, nel pieno della *Grande Peur*, l'Assemblea Nazionale affrontò il tema più emblematico della situazione, l'abolizione del regime feudale, esaminando anche «la *vexata questio* della caccia»⁸¹. Una questione eminentemente politica, visto che era relativa alle

⁷⁸ Cfr. I. BIAGIANTI e R.G. SALVADORI, *Il Riformismo leopoldino in Toscana*, in CHERUBINI, DELLA PERUTA, LEPORE, MORI, PROCACCI, VILLARI, *Storia della Società Italiana...*, cit., p. 100.

⁷⁹ ASF Imperiale e Real Corte, f. 2148, cc. nn.

⁸⁰ Z. CIUFFOLETTI, *Parigi-Firenze 1789-1794: i dispacci del residente toscano nella capitale francese al governo granducale*, Firenze 1990, p. 16.

⁸¹ CARDINI, CIUFFOLETTI, *La Rivoluzione Francese e la caccia*, cit., p. 20.

prerogative regali e, come appare chiaro dal dispaccio inviato a Firenze dal residente toscano nella capitale francese, Francesco Favi, era percepita come strettamente connessa al *modus vivendi* della nobiltà: «nella scorsa settimana, l'Assemblea ha fatto un decreto relativo alla caccia insieme con vari altri concernenti il modo e le condizioni per la redenzione di vari diritti feudali»⁸². Il diritto esclusivo di caccia, da molti secoli privilegio nobiliare e insieme attributo inseparabile dalla sovranità, passò, nei dibattiti dell'Assemblea Nazionale, a essere considerato un attributo della proprietà rurale, gestibile da ogni proprietario, senza limitazioni, sulla propria terra. E infine, coi decreti del 4 e 11 agosto, si abolì totalmente «le droit exclusif de la chasse» anche nei territori riservati al sovrano. Allora si scatenò, racconta *Le Moniteur*, «un'insurrezione di nuovo genere»: la popolazione assalì le bandite signorili e regali, invase il parco di Versailles e massacrò la selvaggina del sovrano, e «con il gusto della dissacrazione furono devastate e saccheggiate le riserve dei principi di Condé e di Conti, e il parco di Vincennes»⁸³. Una vera e propria mattanza, che celebrò sanguinosamente la cancellazione di una delle più significative, e simboliche, attribuzioni regali e nobiliari. Ma ci vuole un'insurrezione vera e propria, incastrata nella cornice della Rivoluzione Francese, perché il sovrano si veda privato del proprio *jus venandi*, assista allo spettacolo della selvaggina più eccellente macellata dalla popolazione in rivolta. Trent'anni prima sotto il cielo di Toscana, la procedura è inaudita: il granduca stesso⁸⁴ «autorizza i sudditi ad uccidere liberamente i daini del Barco»: e il dainicidio è davvero totale, se l'anno seguente, alla richiesta dei Deputati della Pia Casa del Rifugio di San Filippo Neri di ricevere i consueti dieci daini «all'effetto di far servire questa carne pel desinare di ricreazione dei poveri fanciulli che si alimentano e si educano in questo luogo pio», il Cacciator Maggiore fa rispondere «che non vi erano più daini da darsi»⁸⁵, vista la strage dell'anno precedente: e il dono consueto viene sostituito dall'equivalente in denaro. Lo smantellamento del Barco, primo segnale della scelta di subordinazione del diritto di caccia al diritto di proprietà che sarà sviluppata in seguito dal granduca lorenese – fino a capovolgersi, nelle sue più lontane implicazioni, in uno stato di “libera caccia” che a sua volta avrà bisogno di una lunga opera

⁸² ANCORA CIUFFOLETTI, *Parigi-Firenze...*, cit., p. 95.

⁸³ CARDINI, CIUFFOLETTI, *La Rivoluzione Francese e la caccia*, cit., p. 22.

⁸⁴ Pietro Leopoldo, del resto, aveva dato altri segnali: nell'aprile del 1768 aveva accordato ai «comunisti delle Pomarance la permissione di dar la caccia con archibuso in ogni tempo dell'anno ai caprioli, daini et altri animali di quella Maremma che portan grave nocumento alle sementi» (ASF Segreteria di Finanze f. 419, cc. nn).

⁸⁵ ASF, Scrittoio delle Reali Possessioni, f. 2528, cc. nn.

di conciliazione dei successori di Pietro Leopoldo per convivere positivamente con la proprietà –, evidenza più spettacolarmente di qualsiasi altro evento quanto fosse particolare, diversa, la regalità di Pietro Leopoldo a confronto con quella di altri regnanti, i Medici in primo luogo... Eppure la corte viennese da cui il principe proveniva non considerava la caccia diversamente da tutte le altre grandi corti dell'epoca: piacere del sovrano, sistema di segni simbolici della potenza. Così, proprio il granduca che non aveva esitato a promuovere la strage dei daini del Barco fu onorato, durante la sua visita al fratello Imperatore avvenuta nel 1770, dalle consuete modalità venatorie:

nel dopo pranzo del dì 11 agosto i reali arciduchi e arciduchesse si portarono in una bella pianura a Lanzendorff, ove presero il divertimento della caccia dei cervi: e Sua Maestà l'Imperatore e il suo Augusto Fratello nostro Sovrano si divertì a tirare a' cignali⁸⁶.

In Toscana, però, l'Augusto signore aveva scelto altri, più illuminati, fini. Il nipote Leopoldo II testimonia che la sua indole consisteva «nel far le cose semplici appropriate al luogo e al bisogno»⁸⁷, e certo il provvedimento di sbandimento (del Barco prima, delle bandite toscane poi) può essere considerato davvero semplice e appropriato alla situazione contingente, se si desiderava tutelare la proprietà fondiaria e insieme migliorare l'organizzazione «della produzione derivante da ciò che oggi noi chiamiamo il settore primario dell'economia, quello dell'agricoltura»⁸⁸. Contemporaneamente, nello spettacolare dainicidio, rinuncia simbolica della propria autorità venatoria tanto significativa quanto la concreta distruzione delle mura di cinta del Barco, si può dire con il Gianni⁸⁹ che, oltre alla coerenza “illuminata”, come sempre nelle grandi svolte, nelle inattese catastrofi, nelle scelte inaudite, «un sentimento di gloria v'interveniva pure»⁹⁰.

15. Un avvenimento, dunque, estremamente “strano”: e in questo tratto risiede la sua importanza e la sua capacità di seduzione. Dobbiamo

⁸⁶ «Gazzetta Toscana», anno 1768, p. 37.

⁸⁷ Il documento è citato da F. PESENDORFER, *La Toscana dei Lorena. Un secolo di governo granducale*, Firenze 1987, p. 98.

⁸⁸ BIAGIANTI, SALVADORI, *Il riformismo...*, cit., p. 99.

⁸⁹ Sulla figura di questo celebre personaggio cfr. F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo in Toscana*, Milano-Napoli 1966.

⁹⁰ Cfr. G. MORI, *La Toscana. Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi*, Torino 1986, p. 47.

guardarci, ci avvisa Robert Darnton, dal rischio di commettere anacronismo, dal non avvertire la differenza tra il presente e le epoche passate, dall'illusione di pensare gli uomini di un altro tempo come identici a noi, eccezion fatta per le particolarità dell'abbigliamento e le bizzarrie di qualche comportamento⁹¹: e in area antropologica, Clyde Kluckhohn ci ha insegnato a seguire, per un'analisi fruttuosa, proprio il filo della percezione delle "stranezze", che segnalano con forza la cesura della mentalità, lo iato da indagare⁹². Come l'episodio dei gatti massacrati nella Parigi del Settecento invoca lo sguardo di uno storico etnografo, che desideri tracciare la "cosmologia" della gente, illuminare il modo in cui le persone dotavano di senso il loro universo, così – se l'agire materiale trova rispondenza nel sostrato simbolico di ogni cultura – è proprio nel punto di tangenza tra i due livelli che si deve appuntare l'attenzione, l'indagine: e il massacro dei daini è un indiscutibile "punto di sella". Da tempo la riflessione della storia contemporanea si indirizza in questa direzione: basta pensare alle considerazioni di Reinhart Koselleck su cosa possa definirsi "evento" per sentirsi immediatamente legittimati nell'analisi appena svolta. Se eventi «ritagliati *a posteriori* dall'infinità dell'accadere» possono essere esperiti dai contemporanei e dai posteri come «un'unità di senso che può essere raccontata»⁹³, non fosse altro che perché, a differenza delle strutture di *longue durée*, producono «qualcosa di più (e di meno) di quanto è contenuto nelle loro premesse»⁹⁴, una reinterpretazione, inaudita, del prima, di quanto è passato, un progetto, inatteso, del futuro prossimo – allora il dainicidio leopoldino è davvero un evento capace di avere un senso: anzi, un significato strutturale. La *pars destruens* elimina una concezione di lunga durata che percepiamo eliminabile, ma mai in questi precisi termini: la *pars costruens* imposta un mondo nuovo che avrà la sua *durée*, e diventerà, a sua volta, struttura. Tracciare la traiettoria di questo episodio particolare, dunque, ha un senso, storiograficamente parlando: non prevede un paradigma di ripetibilità, no, ma traccia le condizioni di un futuro incombente che non avrebbero potuto essere comprese solo dalla somma degli altri, più prevedibili, eventi, e che invece solo dalla straordinarietà di questo acquistano la giusta luce interpretativa: indica lo schema di un futuro prevedibilmente diverso dal passato, forse ripetibile ma mai, senza la spettacolarità esibita di questo evento unico, pienamente comprensibile. Un esempio del con-

⁹¹ R. DARNTON, *Il grande massacro dei gatti ed altri episodi della storia culturale francese*, Milano 1988.

⁹² C. KLUCKHOHN, *Anthropology and the Classics*, Providence (Rhode Island) 1961.

⁹³ R. KOSELLECK, *Futuro Passato. Per una semantica dei tempi storici*, Bologna 2007, p. 123.

⁹⁴ *Ivi*, p. 129.

petto di *eccezionale-normale* caro a Edoardo Grendi⁹⁵: anche qui abbiamo un avvenimento unico, che contiene in sé elementi tali da fornire chiavi di lettura preziose per decodificare ciò che sarebbe muto se guardato solo dal punto di vista della iteratività dei fattori, senza quel lampo insolito, e straordinario, che è, per parafrasare il titolo di un celebre lavoro di Duby, il “sogno” di chiunque studi storia⁹⁶.

16. Tutti conoscono la fine della storia: il generale “sbandimento”, la legge generale sulla caccia emanata da Pietro Leopoldo, il rivolgimento di un mondo, il grande cambiamento. In questo terremoto, vacillò anche la carica del Cacciatore Maggiore, per franare del tutto e annullarsi alla scomparsa anagrafica di Giovanni Corsi. Reintegrata nella parentesi etrusca, e infine da Leopoldo II, questa figura non fu più la stessa: aveva seguito, svalutandosi, quell'evoluzione della caccia toscana per cui l'esercizio venatorio era slittato da «prerogativa esclusiva e patrimoniale del principe in età medicea» a nient'altro che «un importante oggetto di pubblica economia, una non trascurabile risorsa economica comune che il sovrano non pensava più a distruggere ma doveva conservare per il bene della nazione e per le casse dell'erario»⁹⁷. Di conseguenza, da grande ufficiale compagno del signore, che governava con razionale fermezza l'estensione delle bandite, il Gran Cacciatore si ridusse a impiegato del “Sovrano Banditario”, incaricato di vigilare sul ripopolamento della selvaggina che doveva impinguare la reale dispensa e di combattere, se poteva, l'offensiva del bracconaggio, o come più di frequente avveniva, di difendere le guardie alle sue dipendenze dalla violenza eccessiva dei trasgressori... Nei suoi ultimi anni, il microcosmo del Dipartimento di Caccia toscano funge benissimo da cartina di tornasole della cesura, delle mutazioni, violente e poi più prevedibili, della mentalità venatoria, della mentalità *tout court*. D'altronde, secondo André Chastel, «la storia passa sempre attraverso situazioni del genere: il loro susseguirsi ne costituisce appunto l'essenza»⁹⁸.

⁹⁵ E. GRENDI, *Microanalisi e storia sociale*, «Quaderni Storici», n. 35, pp. 506- 520.

⁹⁶ G. DUBY, *Il sogno della storia*, Milano 1986.

⁹⁷ D. BARSANTI, *Le leggi preunitarie sulla caccia e la loro sopravvivenza fino al Fascismo*, in *La caccia in Italia nell'Ottocento*, cit., p. 42.

⁹⁸ Cfr. A. CHASTEL, *Il sacco di Roma*, Torino 1983, p. 203.